

# **Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19)**

**Modifica dell'8 settembre 2021**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 2 lett. f e g, 3 e 4*

2 Sono esentati dall'obbligo di cui al capoverso 1:

- f. le persone che, in virtù di una prescrizione della presente ordinanza, sono esentate dall'obbligo della mascherina nei settori dello sport e della cultura;
- g. le persone che frequentano strutture accessibili al pubblico o partecipano a manifestazioni il cui accesso è limitato alle persone con un certificato.

*3 Abrogato*

*4 Abrogato*

*Art. 12 cpv. 1–3*

1 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:

- a. nei luoghi chiusi, le strutture devono limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato;
- b. nelle aree esterne, possono limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato; è fatto salvo l'articolo 15 capoverso 1<sup>bis</sup>. Se una struttura non prevede la limitazione dell'accesso nelle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere rispettata la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.

<sup>1</sup> RS **818.101.26**

## 2 Abrogato

3 Le mense aziendali, le strutture della ristorazione nella zona di transito degli aeroporti nonché in strutture sociali, in particolare nei centri di consulenza, possono rinunciare a limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato. In questo caso devono prevedere misure di protezione adeguate, segnatamente il rispetto della distanza obbligatoria tra gli ospiti o gruppi di ospiti e l'obbligo di stare seduti durante la consumazione.

*Art. 13* Disposizioni particolari per le discoteche e le sale da ballo e per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive

1 Le discoteche e le sale da ballo devono limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato e registrare i dati di contatto degli ospiti.

2 Le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico che aprono ai visitatori non soltanto le aree esterne devono limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato. È fatto salvo l'articolo 20.

*Art. 14* Manifestazioni all'aperto per le quali l'accesso non è limitato alle persone con un certificato

1 Alle manifestazioni all'aperto si può rinunciare a limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il numero di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 1000; in tal caso si applica quanto segue:
  1. se per i visitatori vige l'obbligo di stare seduti, non possono essere ammessi più di 1000 visitatori;
  2. se ai visitatori sono messi a disposizione posti in piedi o se i visitatori possono muoversi liberamente, non possono essere ammessi più di 500 visitatori;
- b. sono utilizzati al massimo due terzi della capienza della struttura;
- c. i visitatori non ballano.

2 Alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) a cui partecipano al massimo 50 persone e che si svolgono all'aperto e non in strutture accessibili al pubblico si applica unicamente l'articolo 4; non vige l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.

*Art. 14a* Manifestazioni in luoghi chiusi per le quali l'accesso non è limitato alle persone con un certificato

1 Alle manifestazioni in luoghi chiusi si può rinunciare a limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il numero di persone, visitatori o partecipanti, è limitato a 30;

- b. si tratta di una manifestazione di un'associazione o di un altro gruppo fisso, i cui membri sono conosciuti dall'organizzatore;
- c. sono utilizzati al massimo due terzi della capienza della struttura;
- d. è osservato l'obbligo di portare una mascherina facciale secondo l'articolo 6; inoltre, è rispettata nel limite del possibile la distanza obbligatoria;
- e. non si consumano cibi e bevande.

2 Alle manifestazioni religiose, ai funerali, alle manifestazioni svolte nel quadro delle ordinarie attività e prestazioni delle autorità, alle manifestazioni per la formazione dell'opinione politica nonché agli incontri di gruppi di autoaiuto attivi nei settori della lotta alle dipendenze e della salute psichica si applicano le prescrizioni di cui al capoverso 1 lettere c–e; devono inoltre essere registrati i dati di contatto delle persone presenti. Il numero massimo di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 50.

3 Alle manifestazioni private a cui partecipano al massimo 30 persone e che si svolgono in luoghi chiusi di strutture non accessibili al pubblico si applica unicamente l'articolo 4; non vige l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.

#### *Art. 15 cpv. 1<sup>bis</sup>*

1<sup>bis</sup> Alle manifestazioni all'aperto per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato, questa limitazione si applica anche alle aree esterne delle strutture della ristorazione, dei bar e dei club utilizzate per la manifestazione.

#### *Art. 18*            Disposizioni particolari per le fiere specialistiche e le fiere aperte al pubblico

Alle fiere specialistiche e alle fiere aperte al pubblico si applica quanto segue:

- a. se la fiera non si svolge esclusivamente all'aperto, si deve limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato;
- b. l'organizzatore deve elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 10;
- c. se al giorno sono presenti più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti, le fiere necessitano di un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente; si applicano le condizioni di autorizzazione e di revoca di cui all'articolo 16 capoversi 2, 4 e 5.

#### *Art. 19a*            Disposizioni particolari destinate a istituzioni di formazione del settore universitario

1 Se il Cantone o un'istituzione del settore universitario limita l'accesso ad attività di insegnamento e ricerca degli studi di bachelor e master nonché del dottorato alle persone con un certificato, non si applicano altre limitazioni secondo la presente ordinanza tranne l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 10 capoverso 3.

2 Se l'accesso alle attività di insegnamento e ricerca di cui al capoverso 1 non è limitato, si applica quanto segue:

- a. possono essere utilizzati al massimo due terzi della capienza del locale;
- b. l'obbligo di portare una mascherina facciale è retto dall'articolo 6; deve inoltre essere rispettata nel limite del possibile la distanza obbligatoria.

*Art. 20 lett. b e d*

Alle persone che svolgono attività sportive o culturali si applica quanto segue:

- b. se le attività sono svolte nel quadro di manifestazioni, si applicano gli articoli 14–15 per quanto riguarda le limitazioni dell'accesso, del numero di persone e della capienza;
- d. se le attività sono svolte in luoghi chiusi:
  1. si deve limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato; sono esentate da quest'obbligo le regolari attività collettive che si svolgono in locali separati in un'associazione o in un altro gruppo fisso di al massimo 30 persone conosciute dall'organizzatore, in particolare allenamenti o prove;
  2. deve essere garantita un'aerazione efficace.

*Art. 21* Disposizioni particolari per l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù

Per le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù svolte con bambini e giovani al di sotto di 16 anni vige unicamente l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 10. Nel piano di protezione sono definite le attività consentite.

*Art. 25 cpv. 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup>*

<sup>2bis</sup> Sono autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di cui all'articolo 3, se questo serve a stabilire misure di protezione opportune o all'attuazione del piano di test di cui all'articolo 7 capoverso 4. Il risultato della verifica non può essere utilizzato per altri scopi.

<sup>2ter</sup> Se il datore di lavoro prevede la verifica del possesso di un certificato secondo il capoverso <sup>2bis</sup>, questa deve essere documentata per scritto così come le misure da essa scaturite. I lavoratori o i loro rappresentanti devono essere preventivamente sentiti.

*Art. 28 lett. a, c e d–h*

È punito con la multa chi:

- a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta una delle seguenti disposizioni: articoli 10 capoversi 1–3, 12, 13, 14 capoverso 1, 14a capoversi 1 e 2, 15 capoversi 1 e 1<sup>bis</sup>, 17 capoverso 1, 18 lettere a e b e 20;

- c. intenzionalmente svolge una manifestazione con un numero di persone superiore a quello ammesso secondo gli articoli 14 capoversi 1 lettera a e 2 nonché 14a capoversi 1 lettera a, 2 e 3;
- d. intenzionalmente svolge una grande manifestazione di cui all'articolo 16 capoverso 1 oppure svolge una grande fiera specialistica o una grande fiera aperta al pubblico di cui all'articolo 18 lettera c senza essere in possesso dell'autorizzazione necessaria o in deroga al piano di protezione autorizzato;
- e. in violazione degli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 1 o 14a capoverso 1 lettera d, in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all'articolo 5 capoverso 1 o 6 capoverso 2;
- f. *Abrogata*
- g. intenzionalmente viola, in qualità di visitatore di una manifestazione all'aperto senza limitazione dell'accesso, l'obbligo di stare seduti secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a numero 1;
- h. intenzionalmente accede come persona con più di 16 anni senza un certificato valido ai sensi dell'articolo 3 a una struttura o a una manifestazione per le quali l'accesso è limitato alle persone con un simile certificato.

## II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

## III

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019<sup>2</sup> concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

### *N. 16001– 16005*

- |   |     |
|---|-----|
| 16001. Svolgimento di una manifestazione privata non consentita (art. 28 lett. c in combinato disposto con gli art. 14 cpv. 2 o 14a cpv. 3 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare)  | 200 |
| 16002. Omissione di portare una mascherina facciale in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni (art. 28 lett. e in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 o 14a cpv. 1 lett. d dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) | 100 |
| 16003. <i>Abrogato</i>  |     |

16004. Violazione, in qualità di ospite, dell'obbligo di stare seduti in manifestazioni all'aperto per le quali l'accesso non è limitato (art. 28 lett. g in combinato disposto con l'art. 14 cpv. 1 lett. a n. 1 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100
16005. Accesso illecito a un luogo o una manifestazione per i quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato (art. 28 lett. h dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100

## IV

- <sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 13 settembre 2021 alle ore 00.00<sup>3</sup>.
- <sup>2</sup> Ha effetto sino al 24 gennaio 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

8 settembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
ParmelinIl cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

<sup>3</sup> Pubblicazione urgente dell'8 settembre 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

*Allegato 1*  
(art. 10 cpv. 4, art. 11 cpv. 1 nonché 29)

## **Prescrizioni relative ai piani di protezione**

*N. 2 lett. a<sup>bis</sup> e a<sup>ter</sup>*

Il piano di protezione prevede misure per quanto riguarda:

- a<sup>bis</sup>. la verifica dell'identità di persone nel quadro dei controlli all'ingresso secondo la lettera a; questa deve avvenire mediante un documento d'identità appropriato con foto;
- a<sup>ter</sup>. il trattamento di dati personali nel quadro dei controlli all'ingresso secondo la lettera a; in questo caso si applica quanto segue:
  1. i gestori o gli organizzatori devono informare anticipatamente le persone interessate del trattamento dei dati;
  2. i dati non possono essere trattati per nessun altro scopo;
  3. i dati possono essere conservati solo se servono a garantire i controlli all'ingresso; in questo caso devono essere distrutti al più tardi 12 ore dopo la fine della manifestazione.

*Allegato 2*  
(art. 6 cpv. 5 e 6, 7 cpv. 2 e 3 nonché 29)

## **Prescrizioni relative all'esenzione delle persone vaccinate o guarite dall'obbligo della mascherina e della quarantena dei contatti**

N. 2

### **2 Persone guarite**

Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esentati dall'obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. b) e le persone guarite sono esentate dall'obbligo della quarantena dei contatti (art. 7 cpv. 2 lett. b) inizia l'undicesimo giorno dopo la conferma del contagio e dura sei mesi dalla conferma del contagio.